UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA

EMANATO CON D.R. N. 642 DELL'8 OTTOBRE 2024
IN VIGORE DALL'11 OTTOBRE 2024

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'elezione dei componenti del Collegio di disciplina dell'Università degli Studi della Basilicata.

Articolo 2 – Composizione

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, dello Statuto di Ateneo, il Collegio di disciplina è composto da un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore, nonché da due professori ordinari supplenti, tutti in regime di tempo pieno. I componenti del Collegio di disciplina sono eletti tra i professori e i ricercatori in servizio presso l'Università degli Studi della Basilicata e le altre università italiane, che abbiano regolarmente presentato la loro candidatura.
2. Qualora all'esito del procedimento elettorale uno o più componenti non vengano eletti, si procede ai sensi della disposizione statutaria.

Articolo 3 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei componenti del Collegio di disciplina sono indette dal Rettore con proprio decreto emanato, di norma, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato.
2. Il decreto di indizione viene pubblicato nell'Albo Ufficiale online e sul sito web dell'Ateneo. Dell'avvenuta pubblicazione del decreto viene data comunicazione in modalità telematica agli elettori e alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane per la diffusione negli altri Atenei italiani.

Articolo 4 – Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta, rispettivamente:
   a) ai professori ordinari in servizio presso l'Ateneo per l'elezione del professore ordinario titolare e per i due professori ordinari supplenti;
   b) ai professori associati in servizio presso l'Ateneo per l'elezione del professore associato.
   c) ai ricercatori in servizio presso l'Ateneo per l'elezione del ricercatore.
2. Gli elenchi dell'elettorato attivo sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle elezioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni in detti elenchi devono essere segnalate almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per le votazioni al Rettore che dovrà pronunciarsi in merito entro il quinto giorno precedente la votazione.

Articolo 5 – Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo compete ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori, tutti in regime di tempo pieno, in servizio presso l'Ateneo e presso le Università italiane, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Articolo 6 – Presentazione delle candidature

1. Il professore o il ricercatore interessato è tenuto a presentare la propria candidatura anche per via telematica almeno quindici giorni prima di quello fissato per lo svolgimento delle elezioni con le modalità stabilite nel decreto di indizione.
2. Decorsi i termini per la presentazione, le candidature valide sono rese note sul sito web dell'Ateneo.
3. Ciascuno dei candidati può ritirare la propria candidatura, anche per via telematica, con le modalità stabilite nel decreto di indizione. Dell'aggiornamento dell'elenco dei candidati viene data adeguata pubblicità sul sito web dell'Ateneo. I voti eventualmente espressi per il candidato che ha ritirato la propria candidatura sono nulli.

Articolo 7 – Seggio elettorale

1. Il seggio elettorale è composto da tre componenti, di cui un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore. Le funzioni di Presidente sono svolte dal professore ordinario, quelle di Segretario da uno degli altri componenti il seggio, designato dal Presidente.
2. Il seggio elettorale è nominato con decreto rettorale.

Articolo 8 – Votazioni

1. Le votazioni sono valide se, per ogni rappresentanza, vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Per le votazioni che non raggiungono il quorum necessario, lo spoglio dei voti non viene effettuato.
2. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.
3. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano in ruolo e, a parità di anzianità in ruolo, il più giovane di età.
4. Per la rappresentanza dei professori ordinari, il secondo e il terzo più votati sono eletti quali componenti supplenti.

Articolo 9 – Scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche ed hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni.
2. Terminate le operazioni di scrutinio il seggio elettorale redige il verbale delle operazioni effettuate, che viene inviato all'Ufficio competente per la successiva proclamazione da parte del Rettore con proprio decreto. I risultati elettorali sono resi pubblici sul sito web dell'Ateneo.

Articolo 10 – Voto telematico

1. Le votazioni possono svolgersi in modalità telematica da remoto ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo in materia con procedure che garantiscano anonimato, integrità e segretezza.

Articolo 11 – Incompatibilità

1. I componenti del Collegio di disciplina non possono far parte del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, né essere Direttore di Struttura primaria dello stesso.
2. Coloro che versano in una situazione di incompatibilità devono, nel caso in cui vengano eletti, far cessare la condizione ostativa entro 10 (dieci) giorni dal decreto di proclamazione.

Articolo 12 – Nomina

1. I componenti del Collegio di disciplina sono nominati con decreto del Rettore, durano in carica 3 (tre) anni accademici e il loro mandato è rinnovabile consecutivamente per una volta sola.

Articolo 13 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e alla normativa interna di Ateneo.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.